



Decreto Dirigenziale n. 250 del 24/02/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO. DITTA SAL.BIT S.R.L. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI ROMA, VIA APPIA NUOVA N. 1303 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI, VIA STRADA STATALE 407 KM I, LOCALITA' SALICANDRO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la SAL.BIT S.R.L. , è titolare del D.D. n. 935 del 30.04.2003, voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.D. n. 01200 del 06.02.1997, ai sensi del D.P.R. 203/88, per l'impianto ubicato nel Comune di Sicignano Degli Alburni, Via Strada Statale 407 Km I, Località Salicandro Paccone, per l'attività produzione conglomerati bituminosi;

- che la Ditta SAL.BIT S.R.L. con sede legale nel Comune di Roma, Via Appia Nuova n. 1303 , legale rappresentate sig. Tedesco Francesco, nato a Nocera Inferiore il 10.10.1962, ha presentato in data 27.05.2011, prot. 421048, istanza di autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs 152/06, per il succitato impianto ubicato nel Comune di Sicignano Degli Alburni, Via Strada Statale 407 Km I, Località Salicandro Paccone, per l'attività di produzione di conglomerati bituminosi;

- che la Conferenza di Servizi del 09.05.2012, convocata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto, con prescrizioni subordinando il rilascio del provvedimento autorizzatorio alla trasmissione da parte della Ditta della dichiarazione del Legale Rappresentate attestante la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i.;

- che la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, con D.D. n. 41, del 20.01.2014, ha archiviato l'istanza de quo, ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/90 e s.m.i., per inevasa integrazione e per il mancato pagamento delle spese dei controlli ARPAC, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04 e n. 154/07, non avendo ricevuto l'attestazione di pagamento da parte dell'Agenzia;

- che con nota acquisita il 15.01.2014, prot. 26796, la Ditta ha chiesto la revoca del provvedimento di archiviazione e il rilascio del decreto autorizzativo alla modifica sostanziale dell'impianto, dichiarando che le procedure di pre e post fallimento, non hanno consentito la puntuale comunicazione tra la società e gli Uffici Regionali riguardanti le procedure amministrative allegando: dichiarazione del Legale Rappresentate attestante la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., necessaria al rilascio del presente provvedimento;

- che la ditta in data 18.02.2014, prot. 117832 ha trasmesso documentazione integrativa attestante il cambio del Legale Rappresentate nella figura del sig. Elefante Bartolo, nato a Pompei (NA) il 07.01.1971, allegando:

- copia della Visura Camerale aggiornata del cambio del Legale Rappresentate;
- copia del verbale di assemblea ordinaria dei soci del 20.02.2014;

CONSIDERATO:

- che l'ARPAC con nota acquisita il 06.02.2014, prot. 87638, ha trasmesso l'attestazione del versamento, effettuato dalla Ditta SAL.BIT S.R.L. a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta della Ditta di rilascio del decreto autorizzativo alle emissioni in atmosfera;

- di dover revocare il provvedimento di archiviazione D.D. n. 41 del 20.01.2014;

PRESO ATTO:

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
E1	essiccatore	Polveri	7,3	562,1
		IPA (come benzopirene)	0,01	0,8
		SOV (o COV)	27,7	2132,9
		Ossido di Azoto (NOx)	36,6	2818,2
		Ossido di Zolfo (SO2)	224,2	17264,2
Esrl	caldaia scambiatore di calore	Ossido di Azoto (NOx) caldaia alimentata a GPL di potenzialità 0,465 MW < 3MW - emissioni scarsamente rilevanti - lettera dd), art. 272, comma 1, Parte I , All. IV, alla Parte V, D.Lgs 152/06	122,8	43,0

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale,

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **revocare** il D.D. n. 41 del 20.01.2014;
- di **concedere** alla Ditta SAL.BIT S.R.L. con sede legale nel Comune di Roma, Via Appia Nuova n. 1303 ed impianto ubicato nel Comune di Sicignano Degli Alburni, Via Strada Statale 407 Km I, Località Salicandro Paccone, legale rappresentate sig. Elefante Bartolo, nato a Pompei (NA) il 07.01.1971, l'autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06, per l'attività di produzione di conglomerati bituminosi, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una

richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;

6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno ;

- di **fare obbligo** alla Ditta SAL.BIT S.R.L. di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale agli Uffici competenti, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché per il trasferimento dell'impianto in altro sito;

- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta SAL.BIT S.R.L. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta SAL.BIT S.R.L. all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Sicignano Degli Alburni;

- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr. Michele Palmieri